



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: 5 del 11/01/2023 Reg. Delib.

Numero: 8 del 13/01/2023 Reg. Pubbl.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE "PIATTAFORMA GEPI 2022"

L'anno **duemilaventitre** addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore **diciotto** e minuti **zero** previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presenti	Assenti
ANDREA MILANESI	Sindaco	X	
CRISTIANO BIANCHI	Vice Sindaco	X	
MARIO BERTELEGGNI	Assessore		X
Totale n.		2	1

Partecipa il Segretario Comunale DANIELE BELLOMO.

Il Sig. ANDREA MILANESI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "e dell'articolo 18 della l.r. 27 giugno 2008, n. 19, approvando lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione delle funzioni di cui alle lettere da a) ad l bis) del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, nonché del servizio interessato dal presente atto, mediante costituzione di ufficio unico conferite da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza;
- con deliberazioni di Giunta dell'Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle funzioni e servizi gestiti dall'Unione e si è preso successivamente atto del trasferimento all'unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza
- con decreti del Presidente dell'unione si è provveduto alla nomina del segretario e dei responsabili dei servizi dell'unione cui spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa

DATO ATTO che:

- L'art.2 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. reddito di cittadinanza (Rdc);
- L'art.4 del citato D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019 condiziona l'erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. "Patto per il lavoro" e "Patto per l'inclusione sociale";
- L'art. 6 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell'ambito del quale opera, oltre a quella presso l'ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'impiego, anche apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni (GEPI) in forma singola o associata, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;
- La piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei Centri per l'impiego, il portale delle comunicazioni tra i Centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal medesimo art. 6 del D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019;
- L'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.4 comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;
- Spetta ai Comuni il compito di effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque

disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

- Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
- Ai sensi del Decreto del 22 Ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Amministrazione titolare dei PUC è il comune; Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, disciplina il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati;
- In particolare, l'art. 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina le informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale e approva il piano tecnico di attivazione della piattaforma che assume la denominazione di "GePI" (Gestionale dei Patti per l'Inclusione);

CONSIDERATO che:

- La conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede l'accesso a dati personali ed il loro trattamento;
- Le attività di gestione dei Patti mediante SIRDC comportano l'utilizzo e la raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali coinvolti nell'attuazione della misura, l'utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 4, comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019;
- L'art. 14, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso dei servizi erogati in rete dalle Amministrazioni medesime;
- L'art.14, comma 2 del medesimo decreto legislativo prevede che lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali promuovano le intese e gli accordi e adottino, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ha adeguato all'evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;
- Il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, si concentra sul sistema di garanzie costruito intorno alla rinnovata attenzione al trattamento dei dati personali;
- Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") "titolare del trattamento" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l'integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;
- L'art. 28 del Regolamento dispone che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato;

- L'art. 28, par.3 del Regolamento prevede che i trattamenti svolti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- Conformemente a quanto previsto dal citato art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679, il decreto del ministero del lavoro del 2 settembre 2019, n. 108, all'art. 2, comma 8, stabilisce che con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i Comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze;
- L'articolo 5, del citato decreto del Ministero del lavoro del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina il trattamento delle informazioni che, nell'ambito della Piattaforma, sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonché delle informazioni raccolte dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in riferimento alle quali operano in qualità di autonomi titolari del trattamento;
- In particolare, il comma 10 dell'art. 5 del citato decreto, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del RDC, dei cui dati sono Titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

VISTO il nuovo modello di convenzione per la gestione delle funzioni di competenza dei Comuni nell'ambito della piattaforma GEPI, predisposto per soddisfare le prescrizioni normative intervenute medio tempore approvata e sottoscritta da parte del Ministero con decreto direttoriale n. 1453 del 15 dicembre 2022;

VISTA la nota del 29/12/2022 con la quale gli uffici del Piano di Zona hanno provveduto a trasmettere il file relativo alla suddetta convenzione allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il suddetto atto, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere restituito agli uffici del Piano di Zona per permettere il caricamento sulla piattaforma GEPI;

RICHIAMATI gli articoli 42 e 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
2. di approvare la convenzione "Piattaforma Gepi 2022" allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2;
4. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del TUEL.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(ANDREA MILANESI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. 8 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 13/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Li, 13/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 13/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)